STUDIO CONTABILE

dr. per.ind. STEFANO RIGAMONTI - dr. NICOLA CORSINI

consulente del lavoro - perito industriale - dottore commercialista - revisore contabile

VIA SANT'ALESSANDRO, 12 - 24122 - BERGAMO - TEL. 035/232592 - FAX 035/233116 e.mail: studiorc@studiorigamonticorsini.it - pec: studiorigamonticorsini@odcecbergamo.legalmail.it CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 01963020167

consulente del lavoro - perito industriale dottore commercialista - revisore contabile consulenti tecnici del giudice curatele fallimentari periti ed esperti della CCIAA consulenza: aziendale fiscale del lavoro societaria tributaria

Spettabile *F.I.KBMS*

Bergamo, 24 Maggio 2014.

LE INDENNITÀ CHILOMETRICHE CORRISPOSTE AGLI SPORTIVI DILETTANTI

- Artt. 67, comma 1, lett. m) e 69, comma 2, TUIR
- Risoluzione Agenzia Entrate 11.4.2014, n. 38/E

L'Agenzia delle Entrate, in risposta a molteplici richieste di chiarimento, ha fornito alcune precisazioni in merito al trattamento fiscale dei rimborsi riconosciuti ai soggetti che esercitano attività sportiva dilettantistica.

In particolare, l'Agenzia ha precisato che le indennità chilometriche vanno considerate "rimborsi delle spese di viaggio" e come tali non concorrono alla formazione del reddito del percipiente se sono documentate e sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale in cui lo sportivo dilettante risiede o dimora abitualmente.

In presenza di un rimborso forfetario del viaggio oppure per attività effettuate nel territorio comunale, l'indennità chilometrica va cumulata con gli altri rimborsi, compensi, indennità e premi riconosciuti allo sportivo dilettante e non concorre alla formazione del reddito fino alla franchigia di € 7.500; superata detta soglia la società/associazione sportiva dilettantistica deve operare la ritenuta su quanto erogato.

A seguito di numerose richieste di chiarimento in merito all'applicazione del particolare trattamento fiscale previsto per i compensi, premi, indennità e rimborsi erogati agli sportivi dilettanti dalle società/associazioni sportive dilettantistiche, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 11.4.2014, n. 38/E, ha fornito alcune precisazioni con particolare riferimento ai rimborsi riconosciuti per le spese di viaggio (indennità chilometriche).

IL TRATTAMENTO FISCALE DEI COMPENSI / PREMI / INDENNITÀ / RIMBORSI

Come noto:

in base a quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, per lo sportivo dilettante costituiscono "redditi diversi":

"le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ... nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".

In merito si rammenta che tale disposizione:

- oltre a riguardare coloro che esercitano direttamente l'attività sportiva dilettantistica, è
 applicabile anche ai titolari di rapporti di collaborazione di carattere amministrativogestionale di natura non professionale;
- trova applicazione a condizione che il soggetto erogante sia una società/associazione sportiva dilettantistica riconosciuta. A tal fine è necessario che:
 - nella denominazione sociale sia specificata la natura sportiva dilettantistica;
 - nello statuto sia specificatamente previsto come oggetto sociale lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, ex art. 90, Legge n. 289/2002;
 - la società/associazione risulti iscritta nell'apposito registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche istituito dal CONI;
- considerata la natura dilettantistica (non professionale) dell'attività svolta, il primo periodo del comma 2 dell'art. 69, TUIR dispone che dette indennità, rimborsi forfetari, premi e compensi:

"non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro".

Sul punto si rammenta che:

- per verificare il superamento della soglia di € 7.500 vanno considerati i compensi, premi, rimborsi forfetari e indennità complessivamente percepiti, ossia considerando cumulativamente anche le somme percepite da società/associazioni diverse.
 - A tal fine la società/associazione sportiva dilettantistica deve richiedere al percipiente (sportivo dilettante e soggetti ad esso equiparati) un'autocertificazione che attesti l'assenza ovvero l'ammontare di somme percepite da altre società/associazioni.
 - Il periodo d'imposta da considerare è quello relativo allo sportivo (persona fisica) e quindi dall'1.1 al 31.12 di ogni anno;
- gli importi percepiti dallo sportivo dilettante e soggetti ad esso equiparati di ammontare complessivo pari o inferiore a € 7.500 non sono assoggettati a tassazione e non devono essere esposti nella dichiarazione dei redditi del percipiente;
- gli importi **tra € 7.501 e € 28.158,28** vanno assoggettati a tassazione.
 - A tal fine la società/associazione è tenuta ad operare una **ritenuta a titolo d'imposta** del **23**% (aliquota prevista per il primo scaglione di reddito) nonché le addizionali regionale e comunale IRPEF della Regione/Comune in cui ha il domicilio fiscale il beneficiario (art. 25, comma 1, Legge n. 133/99 e Risoluzione Agenzia Entrate 11.12.2012, n. 106/E).

Tali somme non vanno esposte in dichiarazione dei redditi del percipiente se rappresentano l'unico reddito dello stesso. Diversamente, ossia se lo sportivo dilettante possiede altri redditi, quanto percepito per l'attività sportiva dilettantistica va riportato in dichiarazione (quadro RL, Sezione II-B del mod. UNICO 2014 PF) in quanto concorre alla formazione del reddito imponibile per la determinazione delle aliquote applicabili;

• per gli importi **superiori a € 28.158,28** la **ritenuta del 23%** è operata dalla società/associazione **a titolo d'acconto**.


Tali somme vanno esposte in dichiarazione dei redditi del percipiente per essere "definitivamente" tassate (quadro RL, Sezione II-B del mod. UNICO 2014 PF);

> l'ultimo periodo del citato comma 2, dispone altresì che:

"Non concorrono ... a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale".

Si evidenzia che, in base a tale disposizione, quanto percepito dallo sportivo dilettante a titolo di rimborso delle spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto non concorre alla formazione del reddito a prescindere dall'importo (inferiore o superiore ad € 7.500), a condizione che dette spese siano:

- documentate;
- sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.



RIMBORSO SPESE FORFETARIO

Da quanto sopra deriva che quando il **rimborso spese è <u>forfetario</u>** (anche se relativo a spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto) si ricade nel **primo periodo** del citato comma 2 e quindi lo stesso va trattato al pari dei compensi/indennità/premi.

In altre parole, il rimborso va considerato unitamente agli eventuali compensi, premi e indennità percepiti dallo sportivo dilettante e non concorre alla formazione del reddito nel limite della franchigia di € 7.500. Superata detta soglia, anche il rimborso forfetario costituisce "reddito diverso" ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR e sullo stesso va operata la ritenuta del 23% (a titolo d'imposta o d'acconto).

RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL TERRITORIO COMUNALE

Anche per i rimborsi relativi a spese sostenute in occasione di attività svolte nell'ambito del territorio comunale trova applicazione il primo periodo del predetto comma 2.

Tali rimborsi, quindi, anche se documentati, vanno considerati **unitamente agli altri compensi, premi e indennità** percepiti e **non concorrono** al reddito **nel rispetto della franchigia di € 7.500**.

IL CASO DELLE INDENNITÀ CHILOMETRICHE

Come sopra accennato l'Agenzia delle Entrate nella recente Risoluzione n. 38/E ha chiarito il **trattamento fiscale** applicabile alle **indennità chilometriche** riconosciute ai soggetti in esame, evidenziando innanzitutto che:

"le indennità chilometriche possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell'attività mediante un proprio mezzo di trasporto".

Da ciò consegue che le stesse vanno trattate nel rispetto di quanto disposto dal sopra esaminato comma 2, come di seguito schematizzato.

INDENNITÀ CHILOMETRICHE (COME RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO)					
DOCUMENTATE	relative ad attività svolta nel territorio comunale	Va applicato il primo periodo del comma 2 dell'art. 69, TUIR ↓ Vanno sommate a compensi/premi/indennità e non concorrono alla formazione del reddito nel rispetto della franchigia di € 7.500			
	relative ad attività svolta fuori dal territorio comunale	Va applicato l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 69, TUIR Non concorrono alla formazione del reddito e non rilevano per la verifica del superamento della franchigia di € 7.500			
FORFETARIE (non documentate)	relative ad attività svolta nel territorio comunale	Va applicato il primo periodo del comma 2 dell'art. 69, TUIR			
	relative ad attività svolta fuori dal territorio comunale	Vanno sommate a compensi/premi/indennità e non concorrono alla formazione del reddito nel rispetto della franchigia di € 7.500			

In merito a tale quadro normativo l'Agenzia precisa che:

- per poter considerare "documentate" le indennità chilometriche, le stesse "devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI";
- il territorio comunale di riferimento è quello "ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto ... che percepisce l'indennità chilometrica" (sportivo dilettante e soggetto ad esso equiparato). L'Agenzia specifica espressamente che "non assume, invece, rilevanza a tale fine la sede dell'organismo erogatore" (società/associazione sportiva).

Esemplo 1

Il sig. Muro, pallavolista dilettante residente a Milano, nel corso del 2013 ha percepito:

- € 4,300 per premi partita;
- € 2.700 per rimborsi a piè di lista e indennità chilometriche documentate ed € 500 per rimborsi forfetari, relativi a spese per la partecipazione a gare fuori Milano;
- € 1.200 per rimborsi a piè di lista di spese relative a gare svoltesi a Milano.

Il sig. Muro non possiede altri redditi e quindi non è tenuto a presentare il mod. UNICO 2014 PF in quanto:

- € 2.700 per rimborsi a piè di lista e indennità chilometriche documentate per attività fuori dal Comune di residenza non concorrono mai alla formazione del reddito;
- € 6,000 (4,300 + 500 + 1,200) non sono tassate essendo inferiori a € 7,500.

Esempio 2

Il sig. Forti, fondista dilettante residente a Trento, nel corso del 2013 ha percepito:


- € 9.800 per premi gara e rimborsi forfetari;
- € 1.700 per rimborsi a piè di lista e indennità chilometriche documentate relativi a gare svoltesi fuori dal territorio comunale;
- € 200 per rimborsi a piè di lista di spese sostenute per gare svoltesi a Trento.

Il sig. Forti non è titolare di altri redditi e quindi non è tenuto a presentare il mod. UNICO 2014 PF in quanto la società sportiva che ha erogato le somme ha operato la ritenuta a titolo d'imposta sulla parte eccedente la franchigia di \in 7.500 ed in particolare su \in 2.500 (9.800 + 200 – 7.500).

Esempio 3

Con riferimento all'esempio 2 si ipotizzi che il sig. Forti sia titolare di altri redditi oltre a quelli derivanti dall'attività sportiva dilettantistica.

In tal caso va compilata la Sezione II-B del quadro RL del mod. UNICO 2014 PF come di seguito evidenziato:



Esempio 4

Il sig. Palla, tennista dilettante residente ad Imperia, nel corso del 2013 ha percepito:

- € 36.700 per premi partita/tornei e rimborsi forfetari;
- € 4.700 per rimborsi a piè di lista e indennità chilometriche documentate relativi a gare svoltesi fuori dal territorio comunale;
- € 300 per rimborsi a piè di lista di spese sostenute per gare svoltesi ad Imperia.

In tale situazione va compilata la Sezione II-B del quadro RL del mod. UNICO 2014 PF come di seguito evidenziato:

		37.000 – 7	.500 - 20.658 36.700 + 300
SEZIONE II-E Attività sportive	P.121 Congeni percezit		37.000
distrumistiche e collaborazioni con cori, bande s filodrammotiche	PL27 Table company emogration	20.658.00	Reddito traponible formation by the redde space recorded function into \$50 or \$5. 8.842 (
	F123 Inide intende aperde sú compare percent nel 1015	6.785,6	Etamate a Mile of eccanity iconmas be recent till also releate a reporter if was at ago ill 150 per ill 2.034,0
	lende additionale regionale traterets se compeni prospiri w 2013	510,00	Additional segments (153)
	PLCA For 20 additionals commonly inchmiss out commonly personal incl. 2013	236,0	Additionals commals us represent the report of the commander of the report of the commander

Al fine di agevolare la compilazione dei righi da RL21 a RL24, nelle istruzioni del mod-UNICO 2014 PF è presente il seguente prospetto, che nel caso in esame risulta così compilato:

	Compensi perceptti nel 2013	Sul compensi percepiti nel 2013	Addizionale Regionale tratterrita sui compensi percepti nel 2013 510,35	Addizionale Commale tratterista sui compensi percepiti net 2013 236
Totale compensi	37.000	6.785		
Compansi esenti (fino a euro 7.500,00)	7.500	6 Riterate a tholo d'imposta (casella 3 X 23%)	9 Addizionale Regionale Fattenuta sulla parte di recomo con ritenuta a utolo d'imposta (casella 3 X aliquota vigente) 357,39	12 Addizionale Comunale Comunale trattenute susa parte di redutto con menuta a tutolo d'imposta (cassila 3 X aliquota vigente 165,27
Compensi con riteriuta e titolo d'Imposta	20.658,28	4.751,40		
Importblia (con riteruta a titolo d'acconto)	8.841,72	7 Piterrute a thoso d'accordo (casella 5 - casella 6) 2.033,60	10 Addizionale Regionale tratienuta sulla parte di redotto con riteriuta a titolo di acconto (casella 9 – casella 9)	13 Addizionale Comunale tratternita sulla parte di reddito con rilandi, a thoto d'acconto (casella 11 - casella 12